

Acquisti PON e rilascio della garanzia provvisoria e definitiva: le Faq dell'Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione il 24 maggio scorso ha aggiornato le FAQ sulla programmazione e sulle esigenze rilevate in fase di attuazione, [consultabili a questo link](#)

Nello specifico, con la FAQ E) è intervenuta sulla spinosa questione della garanzia da acquisire nell'ambito delle procedure di acquisto pubblico di beni e servizi.

Alla domanda *“Quale iter è opportuno adottare in caso di mancata richiesta della garanzia definitiva?”* così viene risposto:

A mente dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, «La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria».

Fermo quanto sopra rappresentato (cfr. FAQ “C” e “D”), le casistiche contemplate in astratto dalla normativa riconducono all'ipotesi di “mancata costituzione” della garanzia definitiva le seguenti conseguenze:

- *decadenza dell'affidamento;*
- *incameramento della garanzia provvisoria;*
- *scorrimento della graduatoria.*

Ciò premesso, nell'ottica di un adeguamento delle procedure già indette, al fine di garantire l'operatività degli affidamenti PON e la corretta ripartizione delle risorse pubbliche, evitando ipotesi di decadenza e revoca dell'aggiudicazione, laddove la garanzia definitiva non fosse stata richiesta appare necessario acquisirla quanto prima presso il singolo Fornitore, mediante una comunicazione formale in cui si enunci, per il caso di mancato rilascio, la revoca dell'aggiudicazione o, in caso di intervenuta stipula contrattuale, la risoluzione dello stesso.

Per completezza, si precisa che quanto sopra rappresentato non può estendersi all'ipotesi di mancato deposito della garanzia provvisoria da parte del concorrente, in sede di procedura selettiva.

Sul punto, gli interventi giurisprudenziali e dell'A.N.AC. propendono infatti per la sanabilità, attraverso l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del

D.Lgs. 50/2016, della mancata prestazione di tale garanzia provvisoria, purché la stessa rechi data anteriore al termine per la presentazione delle domande di partecipazione (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 16 gennaio 2020, n. 399; Sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013; Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6005; Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3372; Delibera A.N.AC. 21 luglio 2021, n. 589).

Qualora invece la richiesta di garanzia provvisoria sia stata omessa dal singolo Istituto direttamente in sede di procedura selettiva, si suggerisce di valutare il ricorso ad un annullamento della medesima in via di autotutela, salvala ricorrenza delle ipotesi di esonero già indicate alla precedente FAQ “A”.

Con tale intervento l’Autorità di Gestione consente alle istituzioni scolastiche, “nell’ottica di un adeguamento delle procedure già indette”, di non incorrere nelle ipotesi di decadenza e di revoca dell’aggiudicazione quando la garanzia definitiva non sia stata richiesta. Occorre, a tale fine, provvedere alla sua acquisizione facendone, senza indugio, richiesta formale al fornitore.

Per una completa cognizione dei casi in cui la garanzia definitiva deve essere rilasciata si rinvia alla lettura di tutte le FAQ pubblicate a questo riguardo, previa selezione “categoria-garanzia”.